

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>		Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
<i>Classificazione</i>	III	2	1	Alle Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI
<i>All.ti n . 2</i>				Agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS LORO SEDI

*Oggetto* Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e orientamenti preparatori EIOPA sui presidi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.

## **1. L'evoluzione della normativa europea in materia di POG**

1. L'art. 25 della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. Direttiva IDD) introduce requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (*Product Oversight and Governance arrangements - POG*) in capo ai produttori e ai distributori che realizzano qualsiasi tipologia di prodotto assicurativo da vendere ai clienti. Tali disposizioni - mutate dalla Direttiva UE n. 65/2014 (c.d. Direttiva MiFID2) - introducono presidi a tutela del consumatore dal momento del *design* e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato di riferimento, ossia il mercato *target* dei clienti a cui il prodotto è destinato (cd. *target market*). I presidi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto,

---

prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.

2. La disciplina in materia di *product governance* recata dalla normativa assicurativa europea rientra nelle più ampie disposizioni di *governance* delle imprese di assicurazione definite nella Direttiva *Solvency II*, che richiedono di gestire l'attività dell'impresa di assicurazione in modo sano e prudente adottando un sistema adeguato di gestione del rischio. Pertanto la disciplina sulla *governance* delle imprese di assicurazione, integrata dalla disciplina POG, va intesa come processo unitario, da gestire in maniera coerente in relazione a tutti i prodotti dell'impresa in un'ottica più generale di tutela del consumatore.
3. Il quadro normativo europeo di riferimento è ancora in via di definizione: l'attuazione della Direttiva IDD è prevista per il 23 febbraio 2018 e i relativi Atti Delegati della Commissione Europea sono in fase di pubblica consultazione.
4. Nel frattempo, il 13 aprile 2016 EIOPA ha pubblicato sul proprio sito internet le "*Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors*". Tali *Preparatory Guidelines* (nel prosieguo "linee guida") - emanate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 16 del Regolamento istitutivo di EIOPA1 - hanno lo scopo di fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo all'applicazione della IDD e dei relativi Atti Delegati, consentendo un'armonizzazione dei mercati finanziari e assicurativi che garantisca un *level playing field* nel rispetto delle specificità dei singoli settori.
5. Le linee guida sono distinte in due set separati e collegati tra loro diretti, rispettivamente, ai produttori e ai distributori di prodotti assicurativi vita e danni rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva IDD, con esclusione dei prodotti assicurativi relativi ai grandi rischi. Esse stabiliscono una serie distinta e integrata di indicazioni volte a responsabilizzare ciascun operatore per la propria area di competenza e in base al ruolo svolto nell'ideazione e distribuzione dei prodotti e vanno applicate in modo proporzionale alla complessità e alla rischiosità di questi ultimi, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal soggetto regolamentato.

- 
6. Nel contesto generale della normativa in materia di POG, per “produttore” si intende sia l’impresa di assicurazione sia l’intermediario assicurativo (c.d. “*manufacturer de facto*”) che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti; per “distributore” si intende sia l’impresa che vende direttamente sia l’intermediario assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi realizzati da altri.
7. Il *Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive* (di seguito “*Technical Advice*”) inviato il 1° febbraio 2017 da EIOPA alla Commissione Europea fornisce indicazioni circa la figura del *manufacturer de facto*. In particolare, un intermediario assicurativo è considerato “produttore” ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato. In definitiva egli si qualifica come *manufacturer de facto* quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.
8. Il *Technical Advice* non considera invece attività idonee a qualificare l’intermediario come *manufacturer de facto* la personalizzazione e l’adattamento di prodotti assicurativi esistenti, quali l’attività di *design* di contratti cd. “*tailor-made*” su richiesta di uno specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, opzioni o attivi sottostanti, ovvero sconti di premio.

## **2. L’evoluzione della normativa italiana.**

9. La *product governance* del settore assicurativo è stata introdotta *ex novo* dalla Direttiva IDD con riguardo a tutti i prodotti assicurativi senza distinzione di ramo o di canale distributivo.
10. Fermi restando l’ambito di applicazione e le previsioni della Direttiva e delle relative disposizioni di attuazione, a livello nazionale la disciplina POG è in corso di definizione. Si richiama pertanto l’attenzione degli operatori sugli sviluppi normativi che definiranno il quadro regolamentare ad essi applicabile.

- 
11. In ogni caso, per i prodotti dei rami danni e per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo (c.d. IBIPs) le imprese di assicurazione e i distributori dovranno adoperarsi in modo da seguire le indicazioni sulla preparazione al nuovo regime normativo secondo quanto indicato al paragrafo 3.
12. Con riferimento ai prodotti IBIPs, il Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 ha previsto – in coerenza con il riparto di competenze vigente – il potere della Consob di adottare disposizioni regolamentari in materia di *product governance* limitatamente ai rami III e V. Nelle more del completamento della disciplina della *product governance* in sede di prossimo recepimento della Direttiva IDD - che come detto si applica all'insieme dei prodotti emessi dalle imprese di assicurazione, ivi compresi tutti i prodotti di investimento assicurativo - si ravvisa l'esigenza che le imprese di assicurazione e i distributori si preparino adeguatamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, effettuando sin da subito una approfondita *gap analysis* rispetto alle disposizioni europee ad essi applicabili.

### **3. Preparazione del mercato al nuovo regime normativo.**

13. E' importante che, sin da ora, in attesa dell'attuazione della Direttiva IDD e dei relativi Atti Delegati attualmente in corso di emanazione, imprese e intermediari avviino un percorso di avvicinamento alla nuova disciplina, in modo da giungervi preparati entro la data di applicazione nell'ordinamento nazionale.
14. Il periodo in corso fino al recepimento della normativa comunitaria va infatti utilizzato dai produttori e dai distributori per porre in essere una serie di attività preliminari necessarie per raggiungere progressivamente la *compliance* con le disposizioni europee in materia di POG, che dovranno essere compiutamente rispettate con il recepimento della normativa comunitaria.
15. In particolare, i produttori si attiveranno per:
- effettuare una *gap analysis* dei processi e delle misure in essere relativi sia alla fase di *design* dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi,

---

per valutare la distanza rispetto alla totale *compliance* con le disposizioni europee di riferimento e pianificare le conseguenti azioni;

- valutare se la propria struttura organizzativa sia adeguata, in termini di risorse umane e competenze, per lo svolgimento delle nuove attività richieste in materia di POG;
- verificare se la propria struttura organizzativa sia idonea a supportare le unità aziendali coinvolte nei nuovi processi e a consentire adeguati scambi informativi con la rete distributiva, privilegiando il canale informatico;
- definire le procedure per individuare, con un sufficiente livello di granularità, le diverse tipologie di clienti a cui i prodotti saranno destinati (*target market*) e quelle per cui il prodotto risulti generalmente non compatibile, ove rilevante per la tutela del consumatore;
- definire le procedure per effettuare il monitoraggio dei prodotti;
- individuare le informazioni sui prodotti da fornire ai distributori in modo da agevolare gli stessi nel percorso di preparazione agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina;
- pianificare adeguate modalità di scambio di informazioni con la rete di vendita finalizzate alla predisposizione da parte di quest'ultima di misure adeguate alla distribuzione dei prodotti offerti.

16. Analogamente, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI si attiveranno per:

- valutare la *compliance* degli attuali flussi informativi esistenti per individuare le ulteriori informazioni che è necessario ottenere dal produttore al fine di adeguarsi alle nuove indicazioni in materia di POG;
- individuare i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con il produttore nonché con la propria rete distributiva affinché sia garantita l'osservanza da parte della stessa delle modalità operative richieste dalla disciplina sul POG per il collocamento dei prodotti.

17. Tenuto conto che il quadro normativo europeo è in via di definizione, nelle azioni da intraprendersi per corrispondere a quanto indicato ai punti 15 e 16, i produttori e i distributori sono invitati a fare riferimento, rispettivamente, alle indicazioni riportate negli

---

allegati nn. 1 e 2 al presente documento. Le indicazioni allegate, che richiamano la normativa europea di riferimento (l'articolo 25 della Direttiva IDD, la consultazione degli Atti Delegati della stessa Direttiva, le Linee Guida e il *Technical Advice* EIOPA), tengono conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dalla citata Direttiva, della complessità e rischiosità dei prodotti offerti nonché, con particolare riferimento ai distributori, della relativa dimensione e struttura organizzativa.

18. Con riferimento ai presidi POG previsti dalle Linee Guida e dal *Technical Advice* in capo ai distributori, in aggiunta a quelli finalizzati a realizzare adeguati scambi informativi con i produttori, si attenderà la definizione del quadro normativo europeo di riferimento al fine di fornire indicazioni specifiche sugli eventuali ulteriori adempimenti preparatori da assolvere in vista dell'applicazione della Direttiva IDD.

Distinti saluti.

Per delegazione  
del Direttorio integrato

firma 1